

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE  
7 agosto 2018, n. 381231

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa rel. Presidente

Dott. PISTORELLI Luca Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara Consigliere

Dott. BORRELLI Paola Consigliere

Dott. AMATORE Roberto Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile U.A., nato a (OMISSIS);

dalla parte civile SOC. EDINTORNI NETWORK SAS;

nel procedimento a carico di:

F.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/05/2017 del TRIBUNALE di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente PEZZULLO ROSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOY

MARIA FRANCESCA;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità.

La Difesa di parte civile chiede l'accoglimento del ricorso, deposita conclusioni e nota spese.

L'avv.to Balzan chiede l'inammissibilità del ricorso e si riporta alla memoria in atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19.5.2017 il Tribunale di Torino confermava la sentenza del 6.9.2016 del Giudice di Pace, con la quale F.G. era stato assolto dal reato ex art. 595 c.p., con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", ritenendo operante l'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., comma 2.

1.1 Al F. era stato contestato di aver offeso la reputazione della Edintorni Network s.r.l. e del suo legale rappresentante, U.A., inoltrando una mail sia alla casella di posta elettronica personale di U.A., che alla casella di posta elettronica dell'amministrazione della predetta società - visibile a più persone - nella quale scriveva, rivolgendosi a quest'ultimo: "Ti arricchisci sul lavoro della gente onesta? Continui a fottere le persone?... Persino Google quando scrivi Edintorni ti suggerisce non paga... Farò il possibile per evitare che derubiate altra gente onesta...".

1.2. I giudici di merito avevano ritenuto che le offese contenute nella e-mail fossero giustificate, costituendo esse il portato di uno stato di esasperazione del F. dovuto al comportamento dell' U., il quale non aveva adempiuto, fino a quel momento, al pagamento delle fatture per le prestazioni da lui eseguite (in virtù della concessione alla p.o., con la stipula di un contratto di collaborazione online, dell'inserzione di pubblicità sul proprio sito); tale stato di esasperazione era alimentato, altresì, dal protrarsi del silenzio rispetto alle richieste di pagamento, nonchè dalla circostanza per cui il F. aveva appreso da commenti presenti su altri siti internet che l' U. si era reso inadempiente anche con altri soggetti.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili, U.A. e l'Edintorni Network s.a.s. di Edintorni Media s.r.l., già Edintorni Network s.r.l., a mezzo del loro difensore, procuratore speciale, lamentando:

- con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 523 c.p.p., u.c., e art. 507 c.p.p., comma 1; in particolare il Giudice di Pace, con ragionamento, condiviso dal giudice d'appello contraddittorio e manifestamente illogico, ha deciso sulla non assoluta necessità decisoria delle nuove prove documentali prospettate dalle parti civili, senza averne previamente preso cognizione diretta al fine della loro pertinenza, utilità e decisività, non comprendendosi, pertanto, come sia stato espresso il giudizio negativo;

- con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 599 c.p., comma 2; invero, la condotta della parte civile nei confronti dell'imputato, consistita soltanto nel ritardo nel pagamento delle fatture, non è sussumibile entro la nozione di "fatto ingiusto altrui" contenuta nell'art. 599 c.p., comma 2, laddove per ritenersi integrata l'esimente della provocazione, lo stato d'ira del provocato deve essere causato dal fatto ingiusto del provocatore, unicamente e soltanto da questo, cosa che non si ravvisa nel caso di specie.

3. In data 10.5.2018 F.G., a mezzo del suo difensore, memoria con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

#### Diritto

##### CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi non meritano accoglimento.

1. Con il primo motivo di ricorso le parti civili censurano la valutazione del primo giudice, condivisa in appello, secondo cui non ricorrevano nella fattispecie i presupposti- e segnatamente quello dell'"assoluta necessità"- per acquisire ai sensi dell'art. 507 c.p.p., la documentazione indicata dai ricorrenti in sede di discussione.

Sul punto deve innanzitutto richiamarsi il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l'ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l'invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, (che richiama implicitamente la disciplina dell'art. 507 c.p.p.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione (Sez. 4, n. 32620 del 18/05/2017). In ogni caso, il Giudice d'appello ha dato conto, con motivazione congrua e non illogica, delle ragioni circa la corretta valutazione del primo giudice in merito alla non assoluta necessità della prova documentale richiesta dalle parti civili, in ossequio a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice ha il dovere di esplicitare le ragioni per le quali ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 507 c.p.p., in quanto il potere di disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova rientra nel compito del giudice di accertare la verità ed ha la funzione di supplire all'inerzia delle parti o a carenze probatorie, quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 50761 del 13/10/2016).

1.1. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato come la prova dell'astio del teste S. nei confronti dell' U., nonché del carattere successivo e non antecedente alla e-mail del F. delle diffamazioni poste in essere dal S. e dal N. (prova che si intendeva appunto conseguire attraverso la

produzione dei suddetti documenti) non avrebbero in alcun modo inciso sulla decisione del Giudice di prime cure, trattandosi di circostanze già emerse (quali le possibili ragioni di astio del S. nei confronti dell' U., ovvero la presenza di commenti online sul conto dell'(OMISSIS)).

1.2. In tale contesto del tutto infondata si presenta la censura del ricorrente, secondo cui nessuno dei due giudici avrebbe preso cognizione diretta delle nuove prove, atteso che i giudici di merito compiutamente argomentato, come detto, circa l'irrelevanza di esse dando conto all'evidenza di avere contezza di esse. D'altra parte, i ricorrenti alcuna censura specifica circa l'erroneità di tale valutazione hanno sviluppato, limitandosi a dedurre la mancata visione diretta dei documenti, non indispensabile ai fini della formulazione del giudizio di "assoluta non necessità della prova", in un contesto nel quale è onere del richiedente allegare le ragioni a conforto dell'ammissione della prova da espletare, sicchè in relazione a tale allegazione è ben possibile da parte del giudice procedere alla valutazione richiesta dall'art. 507 c.p.p..

2. Infondato si presenta altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale le parti civili censurano la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p., comma 2.

Ed invero, non merita censura la valutazione dei giudici di merito che - dopo aver ricostituito i rapporti tra il F. e l' U., già intercorsi nel 2009 ed interrotti all'epoca su iniziativa del F. per via dell'antieconomicità della loro collaborazione, nonchè ripresi su iniziativa dell' U. per i mesi di luglio ed agosto 2011- hanno dato atto nel contesto descritto dell'atteggiamento dell' U. poco trasparente, che, a fronte di un primo scambio di e-mail datate 27.9.2011 e 3.10.2011, all'esito del quale l' U. pareva confortare il F., che lamentava il ritardo nel pagamento, assicurandogli che avrebbe effettuato i controlli, il medesimo restava, poi, significativamente silente alla seconda e-mail di sollecito inviata dal F. in data 18.10.2011, ricevuta dal destinatario, come da conferma di lettura in atti. Tale silenzio, è risultato ancor più significativo, secondo i giudici di merito, se si considera che al momento della ricezione della mail del 24.10.2011, l' U. rispondeva immediatamente al F., comunicandogli che l'avrebbe querelato, sicchè il senso di tradimento rispetto alla fiducia accordata, unito all'assenza di risposte ai solleciti, peraltro amplificato dalla lettura sui siti web di commenti negativi sul conto della Edintorni, descritto in più occasioni su alcuni forum come soggetto inadempiente, hanno costituito elementi complessivamente idonei ad integrare il "fatto ingiusto altrui", tale da cagionare il grave stato d'ira che ha spinto il F. ad inoltrare l'e-mail dal contenuto offensivo del 24.10.2011.

2.1. In particolare, può condividersi la valutazione dei giudici di merito, secondo cui sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., comma 2, nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato dall'inadempienza contrattuale della controparte, che, a fronte della richiesta di rassicurazioni sui pagamenti, abbia serbato un comportamento volutamente silente, in un contesto nel quale la predetta controparte sia stata descritta in più occasioni da altri su alcuni forum di discussione appunto come soggetto inadempiente.

2.2. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., comma 2, si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche, ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza (Sez. 5, n. 43637 del 24/04/2015; Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014).

2.3. Nella fattispecie in esame - al di là della valutazione se l'inadempimento delle parti civili nei confronti del F. integrasse un illecito civile- resta il fatto che il comportamento silente dell' U. alla mai(18.10.2011 ha comportato la violazione delle buone regole di pratica commerciale e di

interlocuzione tra i contraenti, percepito negativamente dal F. e scatenante, quindi, la reazione in contestazione, tramite l'invio delle mail di contenuto ingiurioso.

3. I ricorsi vanno, pertanto, respinti e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2018